

Il commercialista telematico

D.L. n. 223/2006: RADDOPPIATI I TERMINI DI ACCERTAMENTO PER FATTISPECIE PENALI

di Gianfranco Antico

Con il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, in corso di pubblicazione nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, sono stati rivisti i termini di accertamento, sia ai fini imposte dirette che Iva. Analizziamo la regola generale dettata dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/73, ai fini II.DD, e 57 del D.P.R. n. 633/72, ai fini Iva, e le novità introdotte.

LA REGOLA GENERALE

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.Lgs. 9.7.1997 n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241; in precedenza la notifica poteva essere effettuata entro il 31.12 del quinto anno successivo).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del Titolo I del D.P.R. n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31.12 del sesto anno successivo).

Relativamente all'IRAP, nella fase transitoria (caratterizzata dall'assenza di legislazione regionale disciplinante l'imposta ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 446/1997), vanno applicate le stesse norme valevoli per le imposte sui redditi. Di conseguenza, anche i termini dell'accertamento corrispondono a quelli dell'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti IVA devono essere notificati, ai sensi del citato art. 57 del D.P.R.n.633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In pratica, adesso, i termini, sia ai fini II.DD., Irap, ed Iva, sono uguali.

Il commercialista telematico

LA PROROGA DEI TERMINI DA CONDONO

L'art. 10 della L. 289/2002 – successivamente prorogato dall'art. 2, comma 44, della Legge Finanziaria 2004 -, ha stabilito che i termini per l'accertamento relativi a periodi di imposta per i quali i contribuenti non si sono avvalsi delle disposizioni recate dagli artt. 7 (concordato fiscale) 8 (integrativa semplice) o 9 (condono tombale) devono intendersi prorogati di due anni rispetto all'originaria scadenza.

In sintesi, i termini ordinari e i termini prorogati per l'accertamento sono riassunti nelle seguenti tabelle, contenuta nella Circolare n. 7/E del 18/2/2004.

Termini di accertamento per le dichiarazioni dei redditi

<i>Periodo d'imposta</i>	<i>Anno presentazione della dichiarazione</i>	<i>Termine di accertamento Dichiarazione presentata</i>	<i>Termine prorogato</i>	<i>Termine di accertamento Dichiarazione omessa</i>	<i>Termine prorogato</i>
1996	-----	-----	-----	2003	2005
1997	1998	2003	2005	2004	2006
1998	1999	2003	2005	2004	2006
1999	2000	2004	2006	2005	2007
2000	2001	2005	2007	2006	2008
2001	2002	2006	2008	2007	2009
2002	2003	2007	2009	2008	-----

Termini di accertamento per le dichiarazioni iva

<i>Periodo d'imposta</i>	<i>Anno presentazione della dichiarazione</i>	<i>Termine di accertamento dichiarazione presentata</i>	<i>Termine prorogato</i>	<i>Termine di accertamento dichiarazione omessa</i>	<i>Termine prorogato</i>
1997	-----	-----	-----	2003	2005
1998	1999	2003	2005	2004	2006
1999	2000	2004	2006	2005	2007
2000	2001	2005	2007	2006	2008
2001	2002	2006	2008	2007	2009
2002	2003	2007	2009	2008	-----

Il commercialista telematico

LE MODIFICHE DEL D.L. n. 223/2006

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 37, comma 24, del D.L. n. 223/2006, all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è stato previsto che : «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

Parallelamente, ai fini Iva, il comma 25 del citato D.L. appena approvato, ha inserito, all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, il seguente passo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

Ai sensi del successivo comma 26, del D.L. n. 223/06, le disposizioni precedenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In pratica, viene concesso agli uffici un termine più lungo per tutte quelle fattispecie in cui i verificatori e/o gli accertatori hanno inoltrato la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

I PRINCIPI GENERALI DEL D.L.gs n. 74/2000

Il vigente sistema sanzionatorio penal – tributario prevede un ristretto numero di fattispecie di reato, tutte con natura delittuosa, connotate da una rilevante capacità di offesa degli interessi erariali e, sotto il profilo psicologico, dal fine (dolo specifico) dell'evasione.

Attribuendo rilevanza al principio di offensività, il Legislatore delegato ha spostato in avanti il momento in cui il reato si perfeziona, individuato nella presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA.

In tale contesto, la repressione delle violazioni di carattere formale resta confinata in ambito sanzionatorio amministrativo.

Il commercialista telematico

Inoltre, le diverse ipotesi di reato prevedono delle soglie di punibilità, in modo tale da limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi.

Le fattispecie fondamentali di condotte criminose sono tre:

- dichiarazione fraudolenta;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione.

Ad esse si aggiungono alcune figure “collaterali”, di seguito indicate:

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione;
- occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui.

Palermo, 5 luglio 2006

Gianfranco Antico

© 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.